



COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

Via Mosettig, 2 - cap 33050

Prot.n.1020/2021

ORDINANZA n. 2-2021

Regolamentazione orari mercato settimanale

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30 dicembre 2020 ad oggetto: "Conferma del mercato settimanale di Ruda e approvazione Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del mercato settimanale su area pubblica e modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante";

VISTO l'articolo 3, comma 3, del suddetto Regolamento "Giornate e orario di svolgimento";

VISTO l'art. 50 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹;

ORDINA

Di stabilire nel seguente modo gli orari del Mercato settimanale con inizio dal 5 marzo, primo venerdì di effettivo svolgimento, sito nelle seguenti aree pubbliche: piazza Libertà e piazza della Repubblica, istituito con Regolamento approvato con deliberazione n.45 del Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 2020:

1. Orario scarico merci e attrezzature e approntamento banchi: dalle ore 07.00 ed entro le ore 08.30;
2. Fascia oraria di vendita: dalle ore 07.00 alle ore 13.00;
3. Sgombero del posteggio: entro le ore 14.00;
4. Divieto di abbandono del posteggio: prima delle ore 12.00, salvo che ricorrano giustificati motivi e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
5. Orario di accesso degli spuntisti/precari per i posteggi non assegnati e per i posteggi assegnati ed occasionalmente liberi: dalle ore 08.30 alle ore 09.00;
6. Spunta per gli operatori di cui al punto 5: dalle ore 08.30 fino alle ore 09.00;
7. L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge od il regolamento non dispongano diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (art. 7 bis decreto legislativo n. 267/2000²), fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria ove il fatto assuma rilevanza penale;
8. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Contro il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.Lgs.104/2010 oppure – alternativamente – entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R.24/11/1971, n.1199;
9. L'Ufficio Segreteria è incaricato di pubblicare per quindici giorni consecutivi la presente ordinanza all'albo pretorio comunale. La presente ordinanza verrà trasmessa alle Forze di Polizia locale per la verifica della sua osservanza.

Allegati: planimetria dell'area mercatale (Allegato A)
scheda riassuntiva (Allegato B)

Ruda, li 02/03/2021

Il Sindaco
Franco Lenarduzzi

¹ Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

² Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

((1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.))

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.